

# **COMUNE DI CALASCIBETTA**

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA**

Approvato con delibera di C.C. n.79 del 29/11/2004

## TITOLO I - NORME REGOLAMENTARI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Tipologia delle autorizzazioni
- Art. 3 – Autorizzazione amministrativa all'esercizio
- Art. 4 – Attività integrate
- Art. 5 – Commissione consultiva comunale
- Art. 6 – Competenze della commissione consultiva comunale
- Art. 7 – Funzionamento della Commissione Consultiva comunale
- Art. 8 – Distanze tra esercizi
- Art. 9 – Requisiti dei locali
- Art. 10 – Orari degli esercizi
- Art. 11 – Esposizione dell'autorizzazione, degli orari e delle tariffe
- Art. 12 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione
- Art. 13 – Sanzioni

## TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 14 - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di esercizio di barbiere/parrucchiere uomo-donna ed estetista
- Art. 15 - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per il trasferimento di sede di esercizio di barbiere/parrucchiere uomo-donna ed estetista
- Art. 16– Procedimento amministrativo per l'apertura per subingresso di esercizio di barbiere/parrucchiere uomo-donna ed estetista
- Art. 17 - Procedimento amministrativo per l'ampliamento o la riduzione di superficie di esercizio di barbiere/parrucchiere uomo-donna ed estetista
- Art. 18 - Procedimento amministrativo per cessazione di attività di esercizio di barbiere/parrucchiere uomo-donna ed estetista
- Art. 19 - Procedimento Amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per l'aggiunta di tipologia

## TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 – Norme transitorie
- Art. 21 – Norme finali ed entrata in vigore

## TITOLO I - NORME REGOLAMENTARI

### ART. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria e svolte in luogo pubblico o privato, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14.02.1963, n. 161 (modificata dalla Legge 23.12.1970, n. 1142 e dalla Legge 29.10.1984, n. 735), dalla Legge 04.01.1990, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni e dalle disposizioni del presente regolamento.

### ART. 2

#### TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento riguardano le seguenti tipologie:

a) **BARBIERE**. Trattasi di attività esclusivamente al servizio di persona di sesso maschile, consistente nel taglio della barba e dei capelli e in servizi tradizionalmente complementari, quali la colorazione e la decolorazione;

b) **PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA**. Trattasi di attività esercitabili indifferentemente su uomo e donna, comprendenti:

- taglio dei capelli;
- esecuzione di acconciature;
- colorazione e decolorazione dei capelli;
- applicazione di parrucche;
- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli;

c) **ESTETISTA**. Comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico di cui all'allegato alla legge 04/01/90 n. 1 e l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

### ART.3

#### AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

1. Per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna ed estetista, è necessaria l'autorizzazione Comunale
2. Le autorizzazioni di cui al presente articolo, sono rilasciate nel rispetto dei relativi procedimenti amministrativi di cui al Titolo II del presente regolamento.
3. L'autorizzazione è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Ogni modifica ai locali rispetto a quanto inizialmente autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dal comune nel rispetto dei relativi procedimenti amministrativi.
4. E' possibile l'esercizio congiunto nella medesima sede dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, ed estetista alle seguenti condizioni:
  - a) una persona fisica può essere intestataria di più di una autorizzazione, purchè l'attività venga esercitata nello steso locale;
  - b) il titolare di impresa individuale sia in possesso della qualifica professionale richiesta;
  - c) in caso di impresa gestita in forma societaria, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che l'esercizio sia diretto da persona in possesso della necessaria qualifica professionale. La stessa persona non può dirigere più esercizi;
  - d) i locali adibiti ad una determinata attività siano separati da quelli destinati ad altre attività. I locali possono comunque essere comunicanti;
  - e) i barbieri e i parrucchieri per uomo e donna e gli estetisti, nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari (legge 29/12/56, n. 1533) e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici;

### ART. 4

#### ATTIVITA' INTEGRATE

1. Alle imprese di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuazione dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114/98 e L.R. n. 28/99, in materia di commercio a posto fisso.
2. Le attività di cui al presente regolamento possono essere autorizzate anche presso esercizi commerciali di profumerie e cosmetici con esclusione di abbinamento a qualsiasi altra attività imprenditoriale o commerciale, a condizione che la superficie dei locali destinati all'esercizio dell'attività artigianale, sia distinta da quella destinata alla vendita e l'esercizio rientri nei parametri stabiliti con il presente regolamento.

## ART. 5

### COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. La commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 2/bis della Legge 161/63 (così come modificata dalle Leggi 1142/70 e 735/84), dalla Legge 1/90 e dalla Legge Regionale 47/92, è nominata dal Sindaco.
2. La commissione consultiva comunale, presieduta dal sindaco o da un suo delegato, è così composta:
  - a) da tre rappresentanti della categoria artigianale;
  - b) da tre rappresentanti nominati dalle maggiori organizzazioni sindacali a livello provinciale;
  - c) dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'AUSL;
  - d) dal comandante della polizia Municipale;
  - e) da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato, scelto fra gli artigiani della categoria residente nel Comune;

## ART. 6

### COMPETENZE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 41, primo comma, della Legge 449/97, dall'art. 96 del D.Lgs. 267/00 e dall'art. 19 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, la commissione consultiva comunale esprime parere obbligatorio ma non vincolante, in merito:
  - Alla predisposizione del Regolamento Comunale e sue modifiche;
  - Alle domande di autorizzazioni riguardanti l'apertura di nuovi esercizi, l'esercizio congiunto di attività, il trasferimento e la sospensione temporanea di attività degli esercizi esistenti;
2. Esprime altresì il proprio parere in ordine ad ogni altra questione per la quale l'amministrazione comunale ritenga opportuno attivarne la consultazione.

## ART. 7

### FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della commissione, il comune - qualora non pervenissero le designazioni dei rappresentanti di cui all'art.5 del presente regolamento entro trenta giorni dalla data di richiesta inviata a mezzo raccomandata con avviso di ritorno - provvede ugualmente a costituire la commissione scegliendo i membri tra i titolari di imprese della categoria esplicitanti l'attività nel comune, oppure scegliendoli fra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e delle organizzazioni sindacali.
2. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
3. Funge da segretario della commissione un impiegato comunale appositamente designato.

4. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a), b) e) del precedente articolo 5, il comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione e, in caso di silenzio, si adottano le norme di cui al primo comma del presente articolo.

5. Gli inviti di convocazione ai componenti della commissione devono essere trasmessi almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta e devono contenere l'ordine del giorno.

6. Qualora la commissione, regolarmente convocata, non esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla prima convocazione, il Comune provvede alla definizione del procedimento amministrativo. Nell'arco dei 30 giorni la Commissione deve essere riconvocata almeno altre due volte.

## ART. 8

### DISTANZE TRA ESERCIZI

1. Nel rilascio delle autorizzazioni andranno rispettate le seguenti distanze minime tra esercizi dello stesso tipo:

- Esercizi di barbiere m. lineari 30 centro storico – 50 rimanenti zone del territorio comunale
- Esercizi di parrucchieri uomo-donna m. lineari 30 centro storico – 50 rimanenti zone del territorio comunale
- Esercizi di estetista m. lineari 30 centro storico – 50 rimanenti zone del territorio comunale

2. Le distanze tra esercizi dello stesso tipo andranno verificate seguendo il percorso pedonale più breve. Le distanze andranno misurate tra le due entrate più vicine aperti al pubblico.

3. I minimi di distanza non andranno verificati in presenza di trasferimento di esercizio a seguito di sfratto giudiziario esecutivo, esproprio, demolizione e/o sgombero dei locali, per i quali può essere autorizzato il trasferimento in deroga ai limiti medesimi.

4. In caso di comprovata necessità può essere autorizzato il trasferimento temporaneo dell'attività in altri locali anche in deroga alle norme di distanze tra esercizi fissate dall'art. 9 del presente regolamento. L'autorizzazione al trasferimento temporaneo potrà interessare un periodo non superiore a centottanta giorni, rinnovabile di ulteriori centottanta giorni, qualora perduri la causa che ha generato l'autorizzazione al trasferimento temporaneo. Anche in caso di trasferimento temporaneo, debbono essere verificati i requisiti urbanistici ed i requisiti igienico-sanitari del locale e delle attrezzature.

## ART. 9

### REQUISITI DEI LOCALI

1. I locali adibiti all'attività di barbiere, parrucchiere uomo/donna ed estetista, dovranno possedere i requisiti igienico-sanitario prescritti dall'A.S.L. e la conforme destinazione d'uso urbanistica per attività artigianale.

2. La superficie minima dei locali da adibire all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna, estetista (esclusi i locali accessori quali ingressi, servizi igienici, ripostigli, sale d'attesa ecc.) è individuata in 15 mq. per ogni singola attività.

3. Le suddette attività possono essere autorizzate presso l'abitazione dell'esercente, a condizione che i locali siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione e che gli stessi abbiano i requisiti prescritti.

4. Non è consentito lo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista fuori della sede autorizzata, salvo che tali attività siano esercitate a favore di persone immobilizzate o portatrici di handicap.

#### ART. 10

#### ORARI DEGLI ESERCIZI

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle chiusure settimanali saranno stabiliti dal Sindaco nel rispetto delle normative del settore, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e il parere della Commissione Consultiva.

#### ART. 11

#### ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE, DEGLI ORARI E DELLE TARIFFE

1. Nei locali di esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna ed estetista devono essere esposti in modo visibile l'autorizzazione comunale, il tariffario delle prestazioni fornite e l'orario di apertura dell'esercizio che deve essere visibile al pubblico anche dall'esterno.

#### ART. 12

#### SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere uomo/donna e di estetista è revocata qualora il titolare:

- non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sede;
- sospenda l'attività per un periodo superiore a 180 giorni senza la preventiva autorizzazione comunale;
- svolga l'attività in contrasto con le disposizioni del presente regolamento della L. 161/63 (così come modificata dalle Leggi 1142/70 e 735/84), e della L. 1/90.

#### ART. 13

#### SANZIONI

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'art.12 del presente regolamento è punito con le sanzioni amministrative da € 30 a € 200.

2. Nel caso in cui ulteriori violazioni delle prescrizioni di cui all'art. 12, il Dirigente responsabile può inoltre disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 20 giorni.

2. Altre violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate e punite con le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

## **TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

### ART. 14

#### PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA DI ESERCIZIO DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E PER DONNA , ESTETISTA.

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di un esercizio di barbiere, di parrucchiere uomo/donna ed estetista il richiedente deve presentare al comune di Calascibetta apposita domanda in bollo.

2. La domanda può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Calascibetta. In base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la domanda può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica. In tal caso l'originale in bollo verrà esibito al Comune all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

3. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà indicare:

1) per le ditte individuali:

- a) cognome e nome del richiedente;
- b) luogo e data di nascita;
- c) residenza;
- d) codice fiscale;
- e) la qualifica professionale posseduta ai sensi della Legge 161/63 e successive modificazioni ed integrazioni (per l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna) e ai sensi della L. 1/90 e successive modifiche ed integrazioni (per l'attività di estetista);
- f) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
- g) dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 (antimafia);
- h) dichiarazione di avere rispettato, relativamente al locale dell'esercizio, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
- i) ubicazione e superficie dell'esercizio;

2) per le società:

- a) cognome e nome del legale rappresentante, nonché la ragione sociale o denominazione della società richiedente;
- b) luogo e data di nascita del legale rappresentante;



- c) residenza del legale rappresentante, nonché la sede legale della società;
- d) codice fiscale della società;
- e) qualifica professionale posseduta dalla maggioranza dei soci (se società artigiana) o dalla persona che assume la direzione dell'azienda (in caso di impresa non artigiana);
- f) dichiarazione del legale rappresentante di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
- g) dichiarazione del legale rappresentante che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 (antimafia);
- h) dichiarazione del legale rappresentante di avere rispettato, relativamente al locale dell'esercizio, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
- i) ubicazione e superficie dell'esercizio.

4. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata con la seguente documentazione:

- a) planimetria locali;
- b) elenco apparecchiature utilizzate (solo, per l'attività di estetista)
- c) se società: atto costitutivo registrato e depositato;

5. Entro tre giorni dal ricevimento della domanda il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:

- a) l'oggetto del procedimento;
- b) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- c) il responsabile del procedimento.

6. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

7. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà all'accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente (requisiti morali e requisiti professionali) e alla raccolta dei pareri dell'ufficio urbanistica, dell'ufficio di igiene e sanità pubblica della A.S.L. e dell'ufficio commercio.

8. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa, o il suo diniego.)

9. Qualora entro i termini di cui all'ottavo comma del presente articolo non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione, la domanda si intende accolta.

## ART. 15

### PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL TRASFERIMENTO DI SEDE DI ESERCIZIO DI BARBIERE/PARRUCCHIERE UOMO-DONNA ED ESTETISTA.

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per il trasferimento di sede di un esercizio di barbiere e di parrucchiere uomo/donna ed estetista, il richiedente deve presentare al Comune di Calascibetta apposita domanda in bollo.

2. La domanda può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Calascibetta. In base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la domanda può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica. In tal caso l'originale in bollo sarà esibito al Comune all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

3. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà indicare:

1) per le ditte individuali:

- a) cognome e nome del richiedente;
- b) luogo e data di nascita;
- c) residenza;
- d) codice fiscale;
- e) numero e data dell'autorizzazione amministrativa;
- f) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
- g) dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 (antimafia);
- h) dichiarazione di avere rispettato, relativamente al locale dell'esercizio, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
- i) ubicazione e superficie dell'esercizio;

2) per le società:

- a) cognome e nome del legale rappresentante, nonché la ragione sociale o denominazione della società richiedente;
- b) luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- c) residenza del legale rappresentante, nonché la sede legale della società;
- d) codice fiscale della società;
- e) numero e data dell'autorizzazione amministrativa;
- f) dichiarazione del legale rappresentante di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
- g) dichiarazione del legale rappresentante che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 (antimafia);
- h) dichiarazione del legale rappresentante di avere rispettato, relativamente al locale dell'esercizio, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
- i) ubicazione e superficie dell'esercizio.

5. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata con la seguente documentazione:

- a) planimetria dei nuovi locali;

- b) elenco delle apparecchiature utilizzate (solo per l'attività di estetista);
- c) autorizzazione amministrativa originale;

6. Entro tre giorni dal ricevimento della domanda il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:

- a) l'oggetto del procedimento;
- b) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- c) il responsabile del procedimento.

7. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

8. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà alla raccolta dei pareri dell'ufficio urbanistica, dell'ufficio di igiene e sanità pubblica della A.S.L.

9. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa, o il suo diniego.

10. Qualora entro i termini di cui al nono comma del presente articolo non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione, la domanda si intende accolta.

## ART. 16

### PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'APERTURA PER SUBINGRESSO DI ESERCIZIO DI BARBIERE/PARRUCCHIERE UOMO-DONNA ED ESTETISTA.

1. L'apertura per subingresso, per trasferimento di proprietà per atto tra vivi o per causa di morte o per trasferimento di gestione, è soggetta alla sola comunicazione che dovrà essere trasmessa al Comune di Calascibetta.

2. La comunicazione può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Calascibetta. In base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la comunicazione può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

3. La comunicazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà indicare:

- 1) per le ditte individuali:
  - a) cognome e nome del richiedente;
  - b) luogo e data di nascita;
  - c) residenza;
  - d) codice fiscale;

- e) numero e data dell'autorizzazione amministrativa;
- f) la qualifica professionale posseduta ai sensi della Legge 161/63 e successive modificazioni ed integrazioni (per barbiere, parrucchiere per uomo e donna ) e ai sensi della legge 1/90 (per l'attività di estetista);
- g) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
- h) dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 (antimafia);
- i) dichiarazione di avere rispettato, relativamente al locale dell'esercizio, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
- j) ubicazione e superficie dell'esercizio;

2) per le società:

- a) cognome e nome del legale rappresentante, nonché la ragione sociale o denominazione della società richiedente;
- b) luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- c) residenza del legale rappresentante, nonché la sede legale della società;
- d) codice fiscale della società;
- e) numero e data dell'autorizzazione amministrativa;
- f) la qualifica professionale posseduta dalla maggioranza dei soci (se società artigiana) o dalla persona che assume la direzione dell'azienda (in caso di impresa non artigiana);
- g) dichiarazione del legale rappresentante di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
- h) dichiarazione del legale rappresentante che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 (antimafia);
- i) dichiarazione del legale rappresentante di avere rispettato, relativamente al locale dell'esercizio, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
- j) ubicazione e superficie dell'esercizio.

5. La comunicazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata con la seguente documentazione:

- a) planimetria locali;
- b) elenco delle apparecchiature utilizzate (solo per l'attività di estetista)
- c) se società: atto costitutivo registrato e depositato;
- d) atto comprovante l'effettivo trasferimento dell'esercizio.

6. Entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:

- a) l'oggetto del procedimento;
- b) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- c) il responsabile del procedimento.

7. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, apposita richiesta di integrazione.

8. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà all'accertamento dei requisiti soggettivi del subentrante (requisiti morali e requisiti professionali) .

9. Accertati i requisiti il responsabile del procedimento provvederà a notificare al richiedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda la regolarità della comunicazione per il rilascio della nuova autorizzazione, o eventualmente il suo diniego.

10. In caso di subingresso "mortis causa", per il periodo previsto dall'art. 5 della Legge 443/1985 i soggetti aventi diritto potranno ottenere l'autorizzazione anche senza le qualifiche professionali previste dalle norme di legge a condizione che l'attività venga svolta da personale qualificato. Trascorso inutilmente tale periodo senza avere comprovato il possesso dei requisiti professionali richiesti, l'autorizzazione è revocata.

11. In caso di subingresso in gestione, al termine del periodo contrattuale di affitto di azienda, l'autorizzazione viene di nuovo intestata all'originario titolare purché venga provata, in capo allo stesso, la permanenza dei requisiti professionali di legge.

#### ART. 17

#### PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'AMPLIAMENTO O LA RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DI ESERCIZIO DI BARBIERE/PARRUCCHIERE UOMO-DONNA ED ESTETISTA.

1. L'ampliamento o la riduzione della superficie di un esercizio in attività è soggetto alla sola comunicazione che dovrà essere trasmessa al Comune di Calascibetta almeno trenta giorni prima dell'effettivo utilizzo della nuova superficie.

2. La comunicazione può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Calascibetta. In base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la comunicazione può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica. Alla comunicazione dovrà essere allegata la planimetria del locale prima dell'ampliamento/riduzione della superficie e la planimetria del locale a seguito dell'ampliamento/riduzione della superficie, redatte in opportuna scala da un tecnico abilitato e l'elenco delle apparecchiature utilizzate (per l'attività di estetista).

3. Entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:

- a) l'oggetto del procedimento;
- b) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- c) il responsabile del procedimento.

4. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, apposita richiesta di integrazione.

5. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà alla raccolta dei pareri dell'ufficio urbanistica, dell'ufficio di igiene e sanità pubblica della A.S.L. .

6. Decorso il termine di trenta giorni senza che siano intervenuti provvedimenti interdittivi da parte del responsabile del procedimento, il richiedente potrà effettuare l'ampliamento/riduzione della superficie comunicata.

7. Il responsabile del procedimento provvederà ad annotare sulla autorizzazione amministrativa l'ampliamento/riduzione della superficie e la nuova superficie del locale.

#### ART. 18

#### PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER CESSAZIONE DI ATTIVITA' DI ESERCIZIO DI BARBIERE/PARRUCCHIERE UOMO-DONNA ED ESTETISTA.

1. La cessazione di attività è soggetta alla sola comunicazione al comune di Calascibetta.

2. La comunicazione può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Calascibetta. In base al disposto dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 445/2000 la comunicazione può essere trasmessa anche per telefax o per via telematica.

3. Alla comunicazione va allegata l'autorizzazione amministrativa originaria con le eventuali altre autorizzazioni rilasciate.

#### ART. 19

#### PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'AGGIUNTA DI TIPOLOGIA

Per il rilascio dell'autorizzazione per l'aggiunta di tipologia il richiedente deve presentare al Comune di Calascibetta apposita domanda in bollo, nel rispetto dei requisiti previsti per le singole attività.

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI**

#### ART. 20

#### NORME TRANSITORIE

Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate in forza del precedente regolamento, anche se in contrasto con il presente.

#### ART. 21

#### NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'articolo 4 dello Statuto Comunale approvato con atto del Consiglio Comunale n. 45 del 17/12/2001, il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera di adozione.

2. Sono abrogate tutte le norme di precedenti regolamenti comunali in contrasto o non compatibili con il presente regolamento.

## **ALLEGATO N. 1**

### **ELENCO APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO**

**(Legge 04.01.1990, n. 1)**

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni)
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole
- Lampade abbronzanti U.V.A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) e infrarossi (IR)
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera
- Scaldacera per cerette
- Rulli elettrici e manuali
- Vibratori elettrici oscillanti
- Attrezzi per ginnastica estetica
- Attrezzature per manicure e pedicure
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore ad una atmosfera
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza)
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati
- Depilatori elettrici ed elettronici
- Apparecchi per massaggi subacquei
- Apparecchi per presso-massaggio
- Elettrostimolatore ad impulsi
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera
- Laser estetico
- Saune